

# Il percorso di *restyling* degli strumenti a tutela delle filiere agro-alimentari italiane: la l. 21 aprile 2026, n. 75

di Cinzia F. Coduti

È stata finalmente pubblicata la legge 21 aprile 2026, n. 75 *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani* (Gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 110 del 14 maggio 2026). Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso che recepisce, in più parti, l'impianto sanzionatorio elaborato dalla *Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare* istituita nel 2015 presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia e presieduta da Gian Carlo Caselli (c.d. *Commissione Caselli*) con l'obiettivo di assicurare una tutela effettiva al patrimonio agroalimentare italiano in uno scenario economico profondamente mutato rispetto al contesto sociale nel quale sono state elaborate le prime risposte punitive in materia di alimenti.

\*\*\*

La legge 21 aprile 2026, n. 75 rappresenta il frutto di un percorso giuridico e culturale intenso ed impegnativo, avviato più di dieci anni fa dalla Commissione Caselli, che ha saputo indirizzare gli interventi normativi più recenti verso forme rafforzate di tutela del patrimonio agroalimentare italiano sia a livello penale che amministrativo, riservando una particolare attenzione alle filiere del latte e dei prodotti lattiero-caseari – anche della specie bufalina – e assicurando uno specifico intervento di riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima.

Il processo di revisione si inserisce in uno scenario socio-economico profondamente mutato rispetto al contesto regolato da norme elaborate quasi cento anni fa. Se, infatti, nel Codice penale degli anni '30 del secolo scorso gli illeciti si consumavano in ambito locale e le frodi interessavano condotte circoscritte, in particolare, al momento della consegna, oggi le filiere di approvvigionamento sono lunghe, frammentate, disarticolate, attraversano Paesi e continenti molto lontani che si avvalgono di regole produttive e commerciali assai diverse e forniscono piani di tutela distanti sul piano ambientale, economico e sanitario.

Ci confrontiamo con un mercato complesso, aperto alle sfide di un'economia a carattere globale che opera in un ecosistema digitale in cui le norme devono essere in grado di intervenire sui comportamenti illeciti per assicurare maggiore tutela agli operatori che agiscono in un contesto lecito e restituire la fiducia al consumatore rispetto a segni distintivi che esprimono il valore dei luoghi e l'identità delle comunità dei produttori locali. In questo senso, non si può trascurare un dato, che l'agroalimentare rappresenta un motore insostituibile di crescita capace di generare valore, occupazione e benessere anche in situazioni di particolare crisi come quella attuale, influenzata da una pressante instabilità geopolitica che – pur generando insicurezza, sul piano alimentare, ambientale ed energetico, con conseguente aumento dei costi dei fattori di produzione e dei prezzi dei beni – non impedisce il costante aumento della domanda di alimenti *made in Italy*.

Assume, allora, particolare rilievo la modifica della denominazione del Titolo VIII del Libro II del codice penale, attraverso la previsione del riferimento al patrimonio agroalimentare in aggiunta all'economia pubblica, all'industria e al commercio, come pure risulta apprezzabile la scelta di dedicare un nuovo Capo II-*bis* ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. Si tratta, infatti, di riconoscere un ruolo primario al profilo culturale dei prodotti agricoli e degli alimenti, come fonte di ricchezza per le comunità locali ed eredità da trasmettere alle generazioni future. Il patrimonio agroalimentare, la cui dimensione culturale è espressa esplicitamente, a livello europeo, con riguardo alle produzioni di qualità anche dal recente regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del



Consiglio, dell'11 aprile 2024, *relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012* e, a livello nazionale, dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206 *Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy* (e, prima ancora, dalla più volte citata riforma Caselli) costituisce un bene da promuovere attraverso azioni positive, ma anche da difendere e tutelare con strumenti via via più rigorosi.

Quello delineato dalla riforma, dunque, non appare come un ordinamento esclusivamente repressivo e protettivo ma, piuttosto, di incoraggiamento ad adottare quelle condotte che favoriscano il progresso economico e sociale del Paese attraverso l'adozione di misure necessarie a reprimere soltanto i comportamenti e le iniziative che si pongano effettivamente in contrasto con l'utilità sociale o che possano rappresentare un pregiudizio per la sicurezza, l'ambiente, la libertà e la dignità delle persone.

In questa funzione di «direzione sociale» del diritto – che consiste non soltanto nel mantenere l'ordine costituito ma anche nell'adattarlo ai mutamenti e agli equilibri geoeconomici attuali – si prevede un sistema rafforzato di sanzioni per le ipotesi di *Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari* (art. 517-*quater*), il cui reato risulta integrato indipendentemente dall'inganno del consumatore. Si deve tenere conto, d'altra parte, della modifica ulteriormente innestata sulla disposizione per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 aprile 2026, n. 51 *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali* che ha esteso l'applicazione delle fattispecie punibili anche alle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti artigianali e industriali. Fa parte del Capo II-*bis* anche la nuova fattispecie della *Frode alimentare* (art. 517-*sexies*) che sostituisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine disciplinato dall'art. 516 c.p., ora abrogato, diventando un'ipotesi speciale rispetto alla frode nell'esercizio del commercio, che sanziona il fenomeno frodatario corto dell'*aliud pro alio* di cui all'art. 515 c.p.

Si costruisce, ancora, la fattispecie del *Commercio di alimenti con segni mendaci* (art. 517-*septies*) che reprime la condotta di utilizzo di tutti i segni che inducono il consumatore a ritenere che il prodotto abbia qualità, origine, provenienza o quantità diverse da quelle effettivamente possedute. Si tratta di una previsione che tiene conto della difficoltà, più volte espressa negli orientamenti giurisprudenziali, di garantire una tutela del consumatore di alimenti mediante il ricorso alla fattispecie sulla *vendita di prodotti industriali con segni mendaci* di cui all'art. 517 c.p. orientata a tutelare l'economia pubblica. La nuova fattispecie consente, così, di sanzionare l'immissione in commercio di prodotti la cui provenienza geografica sia diversa da quella proposta al consumatore per indurlo all'acquisto, determinando, di conseguenza, la disapplicazione, in materia di alimenti, della disciplina sulle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine di cui all'art. 4, comma 49 e 49-bis della l. 24 dicembre 2003, n. 350.

Di particolare rilievo, ancora, è il sistema delle circostanze aggravanti e della pena accessoria prescritte dal rivisitato art. 517-*octies* c.p. per i delitti di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. Si tratta di disposizioni che accolgono la sfida di ridurre le condotte illecite anche sviluppando disincentivi penali attraverso l'introduzione di forme di aggressione al patrimonio delle imprese illecite.

Pertanto, aumenti di pena sono previsti se le condotte di frode o commercio con segni mendaci riguardano la denominazione di origine o l'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protetti dalle norme vigenti; se i fatti siano commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; se i fatti siano di particolare gravità in ragione delle quantità considerate o, ancora, qualora siano coinvolti alimenti biologici in assenza di certificazione (art. 517-*octies*, comma 2, nn. da 1 a 4, c.p.).

Si conserva come aggravante, piuttosto che come ipotesi autonoma di reato, la figura dell'*agropira-*



teria, diretta a contrastare le condotte stabili e le metodiche di frode in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare, attraverso un aumento delle sanzioni da un terzo alla metà.

Ancora, è prevista, nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, la pena accessoria della chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Risulta rafforzato anche l'istituto della responsabilità amministrativa di società, associazioni ed enti in considerazione del loro coinvolgimento nei reati contro l'industria ed il commercio attraverso la previsione applicativa della fattispecie aggravante di agropirateria cui all'art. 517-octies, quarto comma, c.p. (cfr. art. 25-bis.1 del d.lgs. n. 231 del 2001). La legge intende estendere la responsabilità delle persone giuridiche ai reati alimentari di maggiore gravità, incentivando l'applicazione concreta delle norme specifiche da parte della polizia giudiziaria e dei magistrati, favorendo l'adozione e l'efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese anche di minore dimensione. Strumenti, questi, mediante i quali è possibile prevenire, prima ancora che punire, la commissione dei reati alimentari assicurando una protezione effettiva ai consumatori.

Anche per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura penale, si segnala la disposizione sulle intercettazioni telefoniche nei procedimenti relativi alle nuove fattispecie di cui agli artt. 517-sezies e 517-septies c.p. (art. 266 c.p.p.) e, ancora, la possibilità per il Pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini di chiedere al giudice di procedere con incidente probatorio a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda un alimento deteriorabile (art. 392 c.p.p.).

Mentre, in coerenza con la prassi già ampiamente diffusa tra le autorità di polizia giudiziaria, è previsto un ampliamento dei casi in cui è consentito il ricorso alle operazioni di prelievo e campionamento attraverso la previsione espressa di tale attività anche nelle ipotesi in cui il Pubblico ministero disponga l'ispezione di cose o nei casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria agiscano d'ufficio nel corso di accertamenti urgenti (art. 246 c.p.p.).

Infine, merita segnalare l'attenzione riservata al tema dello spreco alimentare, disponendo che in sede di accertamento di reati alimentari l'Autorità giudiziaria possa disporre che i prodotti sequestrati, non commerciabili in quanto non conformi alle norme vigenti, siano assegnati per finalità di assistenza e beneficenza ad enti territoriali o ad altri enti pubblici, ad associazioni o consorzi che svolgano compiti assistenziali per la distribuzione gratuita a persone bisognose. In tal caso, i prodotti alimentari potranno essere distribuiti previa rimozione dei marchi o altri segni distintivi che siano stati contraffatti o che siano, in ogni caso, espressione di condotte illecite, previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa (art. 260 c.p.p. e cfr. anche l'art. 86-*quater* delle disp. att. c.p.p. per i beni confiscati).

Sul piano amministrativo, si tiene conto dell'adozione di un modello di tutela orientato alla prevenzione, al controllo e alla collaborazione con gli operatori alimentari, in particolare, tornando a rafforzare l'istituto della diffida se la violazione abbia natura documentale o formale. Tuttavia, un aggravamento sanzionatorio, realizzato modificando diverse disposizioni del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»* è regolato attraverso forme di aggressione dei patrimoni d'impresa in termini di percentuali da far valere sul relativo fatturato.

Analogo sistema è previsto attraverso la modifica della disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità di cui al d.lgs. 5 aprile 2006, n. 190 *Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.*

Altri ambiti di materia sono interessati da modifiche di rilievo: si consideri, ad esempio, l'intervento

di complessiva riorganizzazione della tracciabilità della filiera bufalina, oltre alle disposizioni che riguardano le denominazioni di latte e dei prodotti lattiero-caseari dirette a contrastare il fenomeno del c.d. *milk sounding* attraverso la previsione di sanzioni nei casi di imitazione o falsa evocazione con una previsione specifica di intervento nelle ipotesi in cui siano fornite indicazioni sulla confezione relative all'origine vegetale dell'alimento o siano riportate locuzioni negative.

La scelta di ciò che è penalmente tutelabile risulta effettuata con attenzione e il risultato che ne consegue è quello di uno strumentario nuovo e più adeguato alla complessità del mercato e dell'ordine di valori che ne sono alla base in ragione della maggiore rilevanza riconosciuta agli alimenti come prodotti della cultura.

Si tratta, pertanto, di una riforma necessaria per restituire ad un quadro sanzionatorio aggiornato e più efficace il compito di ristabilire l'ordine in un contesto di vita quotidiana al fine di garantire il libero svolgimento delle attività sul mercato agroalimentare e accompagnare con fiducia il consumatore nelle scelte di acquisto degli alimenti.

